CAMERA DEI DEPUTATI N. 2734

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANGIACAVALLO, ABATERUSSO, ABBATE, ACIERNO, ALBANESE, ALEFFI, APOLLONI, BOATO, BOCCIA, BOLOGNESI, BORROMETI, BRANCATI, CARLESI, CARMELO CARRARA, CARUANO, CENTO, CEREMIGNA, COSTA, D'AMICO, DI COMITE, D'IPPOLITO, DIVELLA, FABRIS, FILOCAMO, FLORESTA, FRAGALÀ, GALATI, GALEAZZI, GAMBALE, GARRA, GIACALONE, GIACCO, GUIDI, DOMENICO IZZO, LABATE, LAMACCHIA, LANDI DI CHIAVENNA, LECCESE, LIOTTA, LO PRESTI, LORENZETTI, LUCCHESE, LUMIA, MAGGI, MANCA, MANTOVANO, MARRAS, NESI, NIEDDA, ORLANDO, PAGLIUZZI, PARRELLI, GIORGIO PASETTO, PISAPIA, PISCITELLO, PITTELLA, POLENTA, POLI BORTONE, RALLO, RICCI, RODEGHIERO, ROMANO CARRATELLI, ROTUNDO, SAIA, SANTORI, SAPONARA, SCOCA, SCOZZARI, STAJANO, TASSONE, TESTA, VALDUCCI, VALETTO BITELLI

Norme per la sicurezza negli incontri di pugilato

Presentata il 20 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La morte del giovane pugile Fabrizio De Chiara ha posto, nuovamente, in primo piano la necessità di affrontare, con la necessaria urgenza, il problema della sicurezza negli incontri di pugilato. Già in passato si cercò, da un punto di vista legislativo, di proporre delle norme tese a questo

scopo, ma purtroppo non si è mai arrivati ad una conclusione. La banale scusa che viene accampata, normalmente, in questi casi è che « in tutti gli sport, purtroppo vi sono delle vittime ».

È da rilevare innanzitutto che grossi passi in avanti, per quanto riguarda la sicurezza, si stanno compiendo in tutte le discipline sportive ed in ogni caso è necessario arrivare a prendere tutte le decisioni possibili per non dovere, in futuro, piangere la morte, forse evitabile, di un altro pugile. A questo si aggiunge che, spesso, molti pugili, alla fine della carriera, risentono in maniera pesante dell'attività agonistica che hanno svolto, con conseguenze, da un punto di vista fisico, che sono costretti a sopportare per tutta la vita. La seguente proposta di legge cerca di proporre delle norme che tutelino, per quanto possibile, la salute dei pugili, mettendo in primo luogo la necessità della loro salvaguardia fisica piuttosto che la cosiddetta spettacolarità degli incontri. Quella che un tempo era considerata la nobile arte non può diventare, per discutibili scelte di commerciabilità del prodotto, un gioco al massacro. Proprio per questo la seguente proposta propone non solo l'obbligatorietà del casco protettivo anche negli incontri professionistici, così come avviene tra i dilettanti a dimostrazione della pericolosità di questo sport, ma anche che vi sia l'obbligo di disputare gli incontri in città dove esiste un centro di neurochirurgia e di neuroradiologia.

Quest'ultimo obbligo è imposto proprio per favorire qualsiasi intervento di urgenza, che, come sappiamo, in questo campo deve avere dei tempi molto rapidi. Infine si predispone la presenza di personale medico specializzato, durante tutti gli incontri, proprio per dare una valutazione immediata sullo stato di salute dei pugili ed eventualmente per predisporre le prime cure nella sciagurata ipotesi di qualche disgrazia. Vogliamo sperare, infine, che se in Italia, per primi, si avrà il coraggio di imporre simili norme a salvaguardia dei pugili, il nostro esempio sarà seguito da altri Paesi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È obbligatorio usare il casco in tutte le manifestazioni pugilistiche che si svolgono sul territorio nazionale.

2. Per manifestazioni pugilistiche s'intendono tutti gli incontri di pugilato svolti a carattere amatoriale, dilettantistico, professionistico o dimostrativo.

ART. 2.

1. Il casco protettivo deve rispondere alle esigenze di massima salvaguardia e sicurezza dei pugilatori.

2. Il casco protettivo deve essere omologato dalla Federazione pugilistica italiana, che ne garantisce, con un proprio marchio, la conformità ai requisiti richiesti dal comma 1.

ART. 3.

1. Le manifestazioni pugilistiche di cui al comma 2 dell'articolo 1 si devono svolgere soltanto in città provviste di un centro di neurochirurgia e del servizio di neuroradiologia.

ART. 4.

1. Durante tutte le manifestazioni pugilistiche, di cui al comma 2 dell'articolo 1, è obbligatoria la presenza di personale medico specializzato, costituito da un rianimatore, un medico specialista in medicina dello sport e un neurochirurgo e/o neurologo.

DDL13-2734
Lire 500